



# REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI CONTROLLO UNICO

Approvato con deliberazione di Assemblea n. 11 del 19/06/2013



### INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Compiti del NCU	3
Articolo 3 - Composizione del NCU	3
Articolo 4 - Convocazione e disciplina delle sedute	3
Articolo 5 - Funzionamento del NCU	4
Articolo 6 - Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento	4



### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i compiti e le modalità di funzionamento del Nucleo di Controllo Unico (NCU, in seguito: Nucleo), istituito presso l'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane e deputato ad assicurare, secondo i principi generali di revisione aziendale, il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti.

### Art. 2 - Compiti del NCU

Il Nucleo svolge, per conto e nell'interesse dei Comuni dell'Unione e dell'Unione stessa (in seguito: Enti), l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 2 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e del Regolamento del sistema di controlli interni adottato dagli Enti.

L'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa consiste nella verifica della regolarità amministrativa delle determinazioni che comportano impegno di spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che il Nucleo ritenga opportuno esaminare.

Il NCU, con riferimento agli atti di cui al comma precedente, verifica:

- ✓ il rispetto dei principi di carattere generale dell'ordinamento e della normativa di settore;
- ✓ la conformità ai criteri ed alle regole tecniche specifiche;
- ✓ il rispetto dei principi di buona amministrazione e di opportunità;
- ✓ la conformità con gli obiettivi dell'Ente.

### Art. 3 - Composizione del NCU

Il Nucleo è composto dai Segretari degli Enti.

Il componente del Nucleo individuato titolare di Posizione Organizzativa non partecipa all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa relativa agli atti di propria competenza.

Il Nucleo, nel corso della prima seduta, nomina il Presidente ed il Vice Presidente, che restano in carica due anni e non possono essere immediatamente rinominati.

Il Nucleo può avvalersi delle competenze tecniche specifiche e della collaborazione di dipendenti degli Enti in possesso di adeguata professionalità, appositamente individuati con proprio atto.

### Art. 4 - Convocazione e disciplina delle sedute

Il Nucleo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente, dirige e coordina i lavori del Nucleo.

Le sedute del Nucleo non sono pubbliche e sono validamente costituite se interviene almeno la metà dei componenti.

Il Nucleo può invitare a partecipare alle sedute o a parte di esse i funzionari degli Enti al fine di documentare fatti e raccogliere elementi utili per lo svolgimento dell'attività di controllo.

Il Nucleo:

- ♣ individua al proprio interno, per ciascuna seduta, il segretario verbalizzante;
- ♣ svolge la propria attività collegialmente;
- ♣ si riunisce presso la sede di ciascun Ente, sulla base di apposita programmazione delle sedute e dell'attività di controllo relativa agli atti dei singoli Enti;



- ▲ assume le decisioni a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente, vale doppio. Qualora a sedute validamente costituite non siano presenti né il Presidente, né il Vice Presidente, in caso di parità di voti, vale doppio il voto del Segretario comunale del Comune demograficamente più grande.

### Art. 5 - Funzionamento del NCU

Il NCU esercita, mediante l'utilizzo di tecniche di campionamento, la propria attività con cadenza almeno semestrale e con l'impiego di modulistica dallo stesso predisposta.

Il NCU, nello svolgimento della propria attività di controllo, può avvalersi della collaborazione dell'Organo di Revisione e del Nucleo di Valutazione degli Enti.

Il NCU coordina la propria attività di controllo con il Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dagli Enti.

Il NCU sottopone a verifica, per ciascuna annualità, non meno del 5% degli atti di competenza di ciascun Responsabile individuati mediante estrazione, da registri e dal protocollo, effettuata dal Nucleo stesso, assistito da un addetto alla Segreteria.

Al termine della verifica, il NCU redige una breve relazione del controllo effettuato che si conclude con un giudizio motivato sugli atti amministrativi dell'Ente.

Entro venti giorni dalla chiusura della verifica, il Presidente del NCU trasmette la relazione ai Responsabili, all'Organo di Revisione, al Nucleo di Valutazione, al Consiglio Comunale ed all'Assemblea dell'Ente.

Qualora rilevi gravi irregolarità, tali da integrare fattispecie penalmente e/o patrimonialmente rilevanti, il NCU trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari degli Enti, alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale ed alla competente Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti.

### Art. 6 - Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.

Ai fini dell'accessibilità totale, il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web degli Enti.